

Allegato "Da delib. n. 63 del 26/7/18



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

Allegato alla deliberazione della Giunta Camerale n. del

**LINEE PROCEDURALI PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI IN
ALCUNE FATTISPECIE DI ILLECITI RISCONTRABILI NEI CONTROLLI
SULL'ATTIVITA' DI AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE**

L'Ente avvia il procedimento sanzionatorio disciplinare ai sensi dell'art. 18 del d.m. n. 452/1990 nei seguenti casi, in quanto riconducibili ai comportamenti soggetti a sanzione disciplinare:

- Esercizio dell'attività risultante agli atti del Registro imprese in assenza di idonea garanzia assicurativa (art. 3, comma 5-bis, della Legge 39/1989)

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative nei casi previsti dalla legge da parte dell'ufficio camerale competente, si avvia il procedimento disciplinare e si applica la sanzione della sospensione dell'attività per un mese per ogni anno risultato privo di idonea copertura assicurativa.

- Utilizzo di moduli o formulari non preventivamente depositati presso il Registro imprese/REA (art. 5, comma 4, della Legge 39/1989)

In caso di primo riscontro della violazione, l'Ufficio camerale competente notifica l'illecito e avvia il procedimento sanzionatorio amministrativo, ma non viene avviato procedimento disciplinare, salvo i casi in cui l'irregolarità si manifesti unitamente ad altri illeciti.

In caso di reiterata inosservanza dell'obbligo - oltre all'accertamento della violazione amministrativa - si avvia il procedimento disciplinare e si applica la sanzione della sospensione dell'attività per un mese.


IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Boldrin